



REGISTRO IMPRESE di FOGGIA
DIRETTIVA N. 2 DEL 26/02/2019

**OGGETTO: D.M. 37/2008 (IMPIANTISTICA) E L. 122/92 (AUTORIPARATORI) -
RAPPORTO DI IMMEDIESIMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO.**

IL CONSERVATORE

CONSIDERATO che l'esercizio delle attività impiantistiche (di cui al D.M. 37/2008) e di autoriparazione (di cui alla L. 122/92 così come modificata dalla L. 224/2012) è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte dell'imprenditore il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti;

VISTO che tale responsabile tecnico non può' essere un consulente o un professionista esterno all'organico dell'azienda ma, al contrario, deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa;

RILEVATO che tale immedesimazione è realizzata solo nell'ipotesi in cui il responsabile tecnico sia un dipendente, un socio lavoratore, un collaboratore familiare o un institore;

PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte confermato che l'unica procura valida è quella institoria (Pareri a CCIAA di Terni del 1-3-2010, a CCIAA di Modena del 9-11-2009 e a privato del 31-5-2011; Parere alla CCIAA di Padova del 26 gennaio 2018, prot.46058);

DISPONE
con effetto dalla data odierna

che al fine di dimostrare il rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico, fatte salve le ipotesi di lavoro dipendente, socio lavoratore e collaboratore familiare, occorrerà depositare la PROCURA INSTITORIA notarile.

Foggia, 26.02.2019

Il Conservatore

dott. Nicola Pisapia

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005